

# STATUTO

DELLA

## «PROCASI»

### ASSOCIAZIONE DELLA SVIZZERA ITALIANA DI INFORMAZIONE SUL CANCRO ALLA PROSTATA E DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CHE NE SONO STATE COLPITE

#### **Art. 1 Ragione sociale e sede**

Con la denominazione «**PROCASI**» è costituita, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, l'**Associazione della Svizzera Italiana di informazione sul cancro alla prostata e di sostegno alle persone che ne sono state colpite.**

L'associazione è aconfessionale e apartitica e non persegue fini di lucro.

Ha sede presso il segretariato del quale il comitato ne decide l'ubicazione.

#### **Art. 2 Scopo**

La PROCASI si prefigge i seguenti scopi:

- a) informare e sostenere le persone colpite da cancro alla prostata come pure i loro familiari;
- b) contribuire a diminuire l'isolamento sociale della persona affetta dal tumore;
- c) informare e sensibilizzare in modo efficace gli uomini in particolare, e l'opinione pubblica in generale, sull'opportunità dell'accertamento diagnostico preventivo e sulle problematiche connesse con il tumore alla prostata;
- d) collaborare con gli operatori sanitari e sociali che operano nel medesimo contesto;
- e) collaborare con le organizzazioni esistenti locali, nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe nella prevenzione e nella lotta contro il cancro.

#### **Art. 3 Responsabilità**

Per gli obblighi finanziari assunti dalla PROCASI risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

#### **Art. 4 Soci dell'associazione**

La PROCASI si compone di:

- a) soci attivi;
- b) soci sostenitori;
- c) soci collettivi;
- d) soci onorari.

**Art. 5 Soci attivi**

Sono soci attivi tutti coloro che partecipano attivamente e a titolo gratuito all'attività della PROCASI e ne condividono gli obiettivi. L'ammissione dei soci viene decisa dal Comitato. Sono tenuti al pagamento della tassa sociale annuale stabilita dall'assemblea. Hanno il diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto.

**Art. 6 Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono la PROCASI in modo ragguardevole sia finanziariamente che in una forma diversa.

In seno all'assemblea hanno diritto di voto. Versano un contributo annuale superiore alla tassa sociale.

**Art. 7 Soci collettivi**

Sono soci collettivi con diritto di voto singolo tutti gli enti o associazioni che si interessano alle problematiche legate al cancro alla prostata. Versano la tassa annuale.

**Art. 8 Soci onorari**

Coloro che hanno acquisito meriti particolari e/o hanno contribuito con impegno e determinazione a valorizzare la causa societaria, possono essere nominati soci onorari. Essi sono proposti dal comitato e nominati dall'assemblea generale dei soci con il voto dei 2/3 dei soci presenti. I soci onorari godono di tutti i diritti dei soci attivi. Sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

**Art. 9 Tassa sociale annuale**

L'ammontare della tassa sociale annuale è deciso dall'assemblea su proposta del comitato.

**Art. 10 Perdita del diritto di socio**

La qualità di socio della PROCASI viene persa conseguentemente a:

- a) dimissioni. Un socio può rassegnare in ogni tempo le dimissioni dalla PROCASI, dandone comunicazione scritta e motivata al comitato con preavviso di un mese;
- b) morosità nel pagamento della tassa sociale annuale, malgrado un minimo di due richiami. In tal caso la qualifica di socio è considerata automaticamente decaduta;
- c) di estromissione. Vedi art. 16 h.

**Art. 11 Organi**

Gli organi della PROCASI sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione.

### **Art. 12 Assemblea**

Essa è composta dai:

- a) soci attivi;
- b) soci sostenitori;
- c) soci collettivi;
- d) soci onorari.

### **Art. 13 Competenze dell'assemblea**

L'assemblea è l'organo supremo della PROCASI e ha tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, di regola entro la fine di maggio ed è presieduta dal presidente del giorno. Tutti i soci sono convocati per iscritto o per e-mail mediante avviso personale, almeno dieci giorni prima della riunione e tutti hanno diritto di voto.

Riservate le disposizioni di legge, all'assemblea compete:

- a) la nomina dei membri di comitato e del presidente
- b) la nomina della commissione di revisione;
- c) la nomina dei soci onorari;
- d) l'approvazione del verbale della precedente riunione assembleare;
- e) l'approvazione dei rapporti di gestione e di revisione, dei conti consuntivi d'esercizio e dei conti preventivi;
- f) la ratifica di proposte del comitato;
- g) la decisione sulla tassa sociale annuale;
- h) la modifica degli statuti;
- i) lo scioglimento o la cessazione dell'attività dell'associazione (vedi art. 20)

L'assemblea dei soci può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Il sistema di votazione è scelto all'inizio dell'assemblea purché non sia già stabilito dallo statuto per l'oggetto in discussione. A parità di voti decide il presidente

### **Art. 14 Assemblea straordinaria**

Il Comitato convoca i soci in assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritiene necessario o qualora almeno un quinto dei soci attivi ne faccia richiesta motivata per iscritto. Il rispettivo avviso di convocazione viene trasmesso ai soci per scritto o per e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà contenere la specifica delle trattande all'ordine del giorno. Possono essere discusse solo le proposte formulate con l'avviso di convocazione.

### **Art. 15 Il Comitato**

Il comitato della PROCASI si compone di almeno 7 membri di cui fanno parte: il Presidente, un rappresentante della Lega ticinese contro il cancro e un medico specialista delle patologie prostatiche, tutti nominati dall'Assemblea.

Il comitato nomina fra i suoi membri un vice-presidente, un segretario e un cassiere. I membri stanno in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

### **Art. 16 Competenze del comitato**

Al comitato competono tutti i compiti non spettanti ad un altro organo. In modo particolare:

- a) amministra l'associazione e ne gestisce il patrimonio;
- b) studia ed elabora proposte di attività;
- c) cura i rapporti con enti pubblici e privati e collabora con gli operatori sanitari e con le organizzazioni che operano nel campo della lotta contro il cancro;
- d) adotta le decisioni necessarie al conseguimento degli scopi della PROCASI;
- e) decide la sede della PROCASI;
- f) può decidere spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 3'000.00.
- g) decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, prende atto delle dimissioni e propone i soci onorari;
- h) per motivi gravi e giustificati, ha il diritto di espellere un socio previa comunicazione scritta all'interessato. Questi avrà la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso va indirizzato al Presidente. L'assemblea deciderà sul ricorso a maggioranza di due terzi dei presenti.

Il comitato viene convocato dal Presidente o da due membri del comitato stesso, ogni qualvolta le circostanze lo esigono.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Di tutte le sedute viene allestito il verbale.

Le dimissioni da membro del comitato sono da presentare al comitato stesso per scritto con il preavviso di tre mesi.

Il comitato può avvalersi della collaborazione di persone esterne all'associazione stessa.

### **Art. 17 Vincoli dell'associazione verso terzi**

La società è validamente vincolata verso i terzi dalla firma collettiva a due: del Presidente con un membro del comitato o del cassiere o, in assenza del Presidente, dal vice-presidente o da un altro membro del comitato designato.

**Art. 18 La Commissione di revisione**

La commissione di revisione si compone di 2 membri nominati dall'assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. Presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

**Art. 19 Aspetti finanziari**

Per l'adempimento dei suoi scopi la PROCASI dispone delle quote versate dai membri rispettivamente di elargizioni o contributi corrisposti da privati, associazioni o istituzioni pubbliche.

Le uscite sono stabilite dal preventivo approvato dall'assemblea. In casi giustificati il comitato è autorizzato a disporre, per imprevisti, fino ad un importo massimo di fr. 3'000.--.

**Art. 20 Cessazione dell'attività o scioglimento dell'associazione**

La cessazione temporanea dell'attività o lo scioglimento definitivo della PROCASI è deciso solo da un'assemblea straordinaria. All'ordine del giorno deve figurare questa unica trattanda.

Lo scioglimento deve essere approvato dai 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

**Art. 21 Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento della PROCASI, i fondi disponibili saranno attribuiti ad un'altra associazione o ente, al beneficio dell'esenzione fiscale, con sede operante nel Cantone Ticino che persegue scopi analoghi. Il Comitato direttivo si occuperà della liquidazione dell'Associazione.

**Art. 23 Disposizioni finali**

Con l'approvazione dello statuto da parte dell'assemblea, la PROCASI acquista personalità giuridica propria. Il comitato è incaricato di farla iscrivere a Registro di Commercio.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, fa stato quanto contemplato dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto entra in vigore il 28 settembre 2016.

06.07.2016/Bo

22.07.2019/Lf Statuto modificato all'articolo 21 come da verbale assemblea del 17 maggio 2019